



Delibera della Giunta Regionale n. 816 del 30/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

**APPROVAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DEL COMPARTO ESTRATTIVO "C06BN-01"
NEL COMUNE DI PONTELANDOLFO IN PROVINCIA DI BENEVENTO.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della L.R. 54/85, modificato dall'art.1 della L.R. 17/95, prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), indicando, altresì, le procedure per la sua approvazione;
- c. che, in particolare, il comma 6 del predetto art. 2 prevede che la Giunta Regionale predisponga *“per ciascuna provincia un piano delle cave volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di cava”*;
- d. che, con l'Ordinanza T.A.R. Campania – Napoli – Prima Sezione, n. 719 del 18/05/2005, l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport è stato nominato quale Commissario per l'approvazione del P.R.A.E. con la facoltà, di cui si è avvalso, di poter procedere a tale incombenza anche a mezzo di proprio delegato;
- e. che il Commissario ad Acta, con propria Ordinanza n. 11 del 07/06/2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania unitamente agli atti ed elaborati grafici riportati nell'Allegato “A” della stessa Ordinanza;
- f. che, con successiva Ordinanza n.12 del 6.7.2006 dello stesso Commissario ad Acta, sono state apportate rettifiche e correttivi alla predetta Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 ed alle Norme d'Attuazione del PRAE;
- g. che la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 323 del 07/03/2007, ha proceduto ad una prima individuazione dei comparti comprendenti anche eventuali aree boschive;
- h. che la predetta delibera prevedeva di demandare ad una fase successiva l'accertamento delle superfici boschive come definite dall'art. 14 della L.R. n. 11/1996 e s.m.ed i.;
- i. che, con verbale del 29/03/2007, funzionari dello STAP Foreste di Benevento e del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento hanno accertato che l'intera area relativa al comparto C06BN-01 era ricoperta da boschi;
- j. che lo STAP Foreste, con nota n. 297585 del 30/03/2007, ha ulteriormente esplicitato che l'area, oggetto di richiesta di ampliamento del 20% ai sensi dell'art. 89 comma 15 delle N.di A. da parte della Società LA.I.F. s.r.l., ricade in zona boschiva così come da art. 14 della Legge regionale 11/96;
- k. che, con Delibera di G.R. n. 494 del 20/03/2009, è stata approvata la perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi in provincia di Benevento, con esclusione di quelli comprendenti aree boschive così come definite dall'art. 14 della L.R. n. 11/96, tra cui anche quello ricadente nel comune di Pontelandolfo identificato con la sigla C06BN-01;
- l. che a seguito di ricorso avverso tale Delibera, promosso dalla società LA.I.F. s.r.l. in data 05/09/2009, il TAR Campania Napoli – Sez. quarta, con Sentenza n. 3156 del 15.06.11, ha accolto l'impugnativa sul presupposto che l'area interessata non è coperta da bosco così come definito dall'art. 14 della L.R. n.11/1996. I magistrati del TAR hanno ritenuto che *“sull'area, infatti, non insiste un bosco nel senso fatto proprio dal legislatore regionale, cui le NTA del PRAE hanno fatto riferimento, non sussistendo una copertura arborea a densità piena.....”*;
- m. che la Sentenza TAR Campania n. 3156/2011 annulla la deliberazione di Giunta regionale n. 494 del 20 marzo 2009, nella parte in cui viene soppresso il comparto estrattivo di Pontelandolfo C06BN-01;
- n. che l'Area Generale di Coordinamento Avvocatura, a seguito della relazione del Dirigente del Settore Tecnico Provinciale Foreste di Benevento prot. n. 581385 del 25.07.2011 e della nota n.683337 del 12.09.2011 dell'avvocato difensore della Regione Campania, con D.D. n.565 del 27/09/2011, ha

disposto di prestare acquiescenza alla Sentenza del Tar Campania Napoli Sez. IV n. 3156 del 15.06.2011;

RITENUTO che il comparto C06BN-01, già individuato con la deliberazione di G.R. n. 323 del 07/03/2007, trova ragione di essere in virtù della Sentenza del TAR Campania n. 3156 del 15/06/2011 che annulla la delibera di G.R. n. 494 del 20/03/2009 per la parte in cui è soppresso il predetto comparto;

RILEVATO:

- a. che dalla verifica sulla condizione amministrativa della cava LA.I.F. s.r.l. non sussiste il divieto di perimetrazione di un comparto (art. 21 - comma 3 - lettera b delle N.di A.);
- b. che l'uso della cartografia tecnica regionale ha consentito una più precisa delimitazione delle superfici del comparto;
- c. che le conclusioni dell'attività di verifica sono riportate nel documento denominato "*Relazione individuazione comparto estrattivo*", allegato al presente atto, che consta di una relazione tecnica e di una cartografia tematica, con l'indicazione del gruppo merceologico 7 (calcarea) e dei dati tecnici più significativi in termini di superficie e potenzialità di sfruttamento;

RITENUTO ALTRESÌ:

- a. che il comparto, così delimitato, appare funzionale per una corretta coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi;
- b. che la stima di volumi/tonnellate estraibili dal comparto come riportata nel citato allegato, sia pure resa in conformità a quanto previsto all'allegato f) del Piano Regionale delle Attività Estrattive, sarà oggetto di maggior dettaglio fin dalla presentazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto stesso (art. 23 della N. di A.) dovendosi tener conto anche delle obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale da realizzare a mezzo delle tecniche esecutive e metodologiche previste nel regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R. n. 3417 del 12/07/2002 (art. 61 delle N. di A.);
- c. che l'avvio delle procedure per l'attivazione dei comparti, che porterà al rilascio delle dovute autorizzazioni, avverrà conformemente alla necessità di soddisfare il fabbisogno regionale in ragione della produzione di materiale secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 – comma 2 – delle N. di A. del PRAE;

DATO ATTO che, per il comune interessato, i termini previsti dall'art. 2 – commi 9 e 10 – della L.R. 54/85 e s.m. e i. per apportare le modifiche alla strumentazione urbanistica comunale decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto;

RILEVATO ALTRESÌ che gli aspetti tecnici concernenti l'ubicazione del comparto, la sua consistenza in termini di superfici e volumi nonché la potenzialità di sfruttamento sono oggetto della relazione tecnica, denominata "*Relazione individuazione comparto estrattivo*", acclusa al presente atto come allegato "A" che forma parte integrante della deliberazione;

VISTI:

- a. la L.R. n. 54 del 13 dicembre 1985 e s.m. ed i.;
- b. il P.R.A.E approvato con Ordinanze del Commissario ad Acta n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006;
- c. la Deliberazione di G.R. n. 323 del 7 marzo 2007;
- d. la L. R. n. 1 del 30 gennaio 2008;
- e. la deliberazione di G.R. n°494 del 20 marzo 2009;
- f. la Sentenza Tar Campania n°3156 del 15.06.2011;
- g. il D.D. dell'Avvocatura regionale n. 565 del 27/09/2011;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E, la delimitazione nel Comune di Pontelandolfo del comparto estrattivo "C06BN-01" - gruppo merceologico 7 calcarea - avente una estensione di mq. 143.367,87 al netto della superficie della cava codice PRAE 62054-04 esistente al suo interno, così come riportato nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. In fase di progettazione, è consentita la modifica non sostanziale del perimetro del comparto al fine di tener conto dell'effettiva morfologia del luogo, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
3. Il Comune di Pontelandolfo apporterà le modifiche alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi dell'art.2 – commi 9 e 10 della L.R. 54/85 e s. m. ed i.
4. I termini per l'adozione dei predetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto.
5. Di inviare il presente provvedimento:
 - 5.1. all'Assessore ai Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche.
 - 5.2. All'Assessore all'Agricoltura e Attività Produttive.
 - 5.3. Ai Coordinatori delle Aree 01– 11 -15.
 - 5.4. Al Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.
 - 5.5. Al Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche, Idrocarburi.
 - 5.6. Al Settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all'inserimento sul sito web della Regione nella pagina dell'Assessore ai LL.PP.